

Avv. Guido Martinelli  
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, lì 26/04/2020

Circolare n. 10B/2020

Oggetto: Conversione in legge decreto Cura Italia

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” è stato definitivamente convertito in legge. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, analizziamo le novità introdotte in sede parlamentare che riguardano il mondo dello sport e del terzo settore.

Viene introdotta, al terzo comma dell’art. 35, la possibilità, per le onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, oltre, alla confermata possibilità di approvare il bilancio consuntivo entro il prossimo 31 ottobre, anche quello di svolgere, entro lo stesso termine, *“le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017”*. Tale scadenza viene confermata anche termine per la compilazione della rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Vengono poi aggiunti tre nuovi commi. Il tre bis prevede, per il solo 2020, la possibilità, per i beneficiari del riparto delle somme del cinque per mille, di redigere l’apposito rendiconto entro 18 mesi dal ricevimento delle somme invece dei dodici previsti dall’art. 8 del d. lgs. 111/17.

Il successivo comma tre ter estende la possibilità, per il corrente anno, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre anche a tutti gli enti non commerciali e comunque a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, comitati e fondazioni disciplinati dal primo libro del codice civile.

Pertanto anche le associazioni sportive e quelle culturali, inizialmente escluse dalla proroga, ove il periodo statutariamente previsto per l’approvazione del rendiconto cadesse nel periodo emergenziale, potranno, indipendentemente dall’indicazione del loro statuto, approvare il bilancio entro il prossimo 31 ottobre.

Viene, infine, introdotto un comma 3 quater che prevede una periodicità triennale, al posto di quella biennale per la *“verifica delle capacità e dell’efficacia”* delle organizzazioni per gli aiuti umanitari di cui all’art. 26 L. n. 125/14

L'art. 88 conferma la possibilità, anche per gli spettacoli sportivi e culturali che non hanno avuto luogo causa blocco degli impianti, di evitare la ripetizione in numerario delle quote degli abbonamenti non goduti e di restituire un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dalla emissione.

Inalterate le previsioni dell'art. 95 inerente la sospensione del canone di locazione e concessorio di impianti sportivi pubblici che potranno essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi *“in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”*.

Contrariamente alle aspettative nessuna modifica degna di nota è stata apportata all'art. 96 per le indennità ai collaboratori sportivi percettori delle indennità di cui all'art. 67 primo comma lett. m del Tuir. Il provvedimento rimane finanziato con il già dimostrato insufficiente fondo di 50 milioni di euro. Per cui al momento rimane confermata la preferenza, in sede di assegnazione dei fondi, ai soggetti che avevano percepito nel 2019 un corrispettivo inferiore ai diecimila euro e non appare il rinnovo promesso dal Ministro della agevolazione per il mese di aprile.

L'art. 106, invece, integra la rubrica dell'articolo che recitava: *“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”* con un inciso *“ed enti”* senza ulteriore specificazione.

Viene infatti introdotto un nuovo comma 8 bis che estende l'applicazione dell'articolo anche *“alle associazioni e alle fondazioni”* che non siano già Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. Va rimarcato che non vengono citati i comitati per i quali si ritiene, comunque, che, in via interpretativa, possa essere applicata la norma in esame.

Il contenuto dell'articolo rimane sostanzialmente immutato rispetto alla stesura originale.

Il primo comma dispone che, in deroga agli artt. 2364 e 2478 bis del codice civile il termine per lo svolgimento della assemblea ordinaria convocata entro il periodo di vigenza della emergenza da corona virus è prolungato a centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Se appare pacifica questa proroga per le società del libro quinto del codice civile, anche se con divieto di scopo di lucro (vedi imprese sociali e società e cooperative sportive dilettantistiche), ci troviamo di fronte, per gli enti non profit non appartenenti al terzo settore, ivi comprese le associazioni sportive, a due norme in apparente contrasto. Il nuovo comma 3 ter dell'art. 35 che consente lo svolgimento dell'assemblea entro il 31 ottobre 2020 e questo nuovo comma 8 bis dell'art. 106 che in combinato disposto con il primo comma del medesimo articolo sembra limitare questa proroga al 31 luglio prossimo

Il secondo comma prevede la possibilità di svolgimento delle assemblee anche solo mediante *“mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto”*. Il successivo comma consente che

l'espressione del voto possa avvenire anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Il tutto anche in deroga alle eventuali diverse previsioni statutarie.

Si apre, pertanto, per tutte le associazioni la possibilità di svolgere le assemblee a distanza. Una opportunità che, ad esempio, anche per le Federazioni sportive nazionali e comunque per le associazioni a carattere nazionale potrebbe essere di estremo interesse

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli  
